

VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
III Consiglio n. 63 A III^a Legislatura

" ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DI
POLIZIA VETERINARIA E RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINA-
RI NELLE UNITA' SANITARIE LOCALI "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11/12/1980.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA

Disegno di legge: "Atribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nell'ambito regionale".

RELAZIONE

Il disegno di legge in oggetto regolamenta le attribuzioni in materia veterinaria, ivi comprese le importanti funzioni in materia di igiene degli alimenti, assegnate alla Regione dal D.P.R. 616.


Questo ufficio legislativo, esaminato il disegno di legge, ha ritenuto di proporre una rettifica di carattere formale all'art.4, sdoppiando lo stesso in due articoli, e rappresentando, sotto il secondo articolo, le competenze istruttorie degli uffici veterinari istituiti in ogni capoluogo di provincia.

La parte concernente il personale preposto agli uffici veterinari è stata altresì rettificata per coordinarla di concerto con il settore personale, rispetto al disegno di legge, già approvato dalla Giunta, sull'ordinamento degli uffici regionali.

Da parte degli altri assessorati non sono pervenute osservazioni al disegno di legge.

10 DIC. 1980

Il responsabile dell'Ufficio
(dr. Nicola Cardinale)



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei servizi veterinari nell'ambito regionale.

RELAZIONE

Premessa

La legge n. 833 del 23.12.1978 ha individuato nelle Unità Sanitarie locali le strutture operative dei Comuni per l'esercizio, a livello locale, di tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, che non siano riservate alla competenza dello Stato e delle Regioni (art. 13).

Per quanto attiene, in particolare, alle funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, trattandosi di attività sanitarie che vanno al di là dell'interesse soltanto locale, la stessa legge 833, con l'art. 32, ha lasciato alla Regione di provvedere alla organizzazione e disciplina dei relativi servizi, nel quadro di un sistema operativo che esprima compiutamente la propria complessa azione anche nell'ambito delle competenze regionali ed in maniera che i servizi delle UU.SS.LL. siano funzionalmente articolati con gli uffici tecnici della Regione e con quelli dello Stato.

Con l'avvento della riforma sono, infatti, tre gli ambiti operativi della sanità pubblica: quello nazionale o interregionale, quello regionale o intercomunale e quello soltanto locale.

In corrispondenza, appunto, di questa impostazione, il citato art. 32 ha individuato le autorità sanitarie territorialmente competenti alla emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti, che sono, come è noto: il Ministro della Sanità (competente per l'intero territorio nazionale o per parte di esso comprendente più regioni), il Presidente della Giunta Regionale (competente per l'intero territorio regionale o per parte di esso comprendente più Comuni), ed il Sindaco (competente per il solo territorio comunale). Alle predette tre autorità devono far capo,

././.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

rispettivamente, gli organi tecnici statali quelli regionali ed i servizi sanitari delle UU.SS.LL., i quali tutti devono operare in maniera interdipendente, così da costituire la rete di un unico sistema.

Il recente D.P.R. 327 del 26.3.1980, relativo alla disciplina igienica degli alimenti e delle bevande, in linea con la suddetta impostazione, ha confermato, all'art. 3, le stesse autorità sanitarie territoriali, individuando per ciascuna di esse i relativi organi operativi che sono: per il Ministero della Sanità, gli uffici ministeriali centrali e quelli periferici nelle sedi dei confini, dei porti, degli aeroporti e delle dogane interne (art. 3, punto 1); per la Regione, i competenti organi tecnici medici e veterinari (art. 3, punto 2 - art. 26, lett. a e b); per il Comune, i competenti servizi sanitari delle UU.SS.LL. art. 3 punto 3).

E' da notare che, per quanto riguarda gli uffici statali medici e veterinari, il Governo ha già provveduto con il recente D.P.R. n. 614 del 31.7.1980, istituendoli e definendoli, al Titolo I, "Uffici periferici del Ministero della Sanità".

Questi uffici sanitari statali, il cui numero, importanza e dislocazione sono stati definiti in base alle esigenze della profilassi internazionale, hanno anche compiti di sanità pubblica (art. 3, primo comma).

Essi provvedono, fra l'altro, a curare, nell'ambito dei rispettivi territori di giurisdizione, i necessari rapporti con le Regioni e con le UU.SS.LL. (art. 5), nonché ad informare il Ministero della Sanità di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza, ai sensi dell'art. 32 citato (art. 7). Per le esigenze, poi, dell'igiene degli alimenti e delle bevande e per la polizia veterinaria, sono stati autorizzati ad avvalersi direttamente dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, degli altri laboratori ufficiali e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (art. 6).

.....

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Le argomentazioni della premessa, volutamente mirate agli esclusivi aspetti dell'igiene e della sanità pubblica, sono di fondamentale importanza per le valutazioni del legislatore regionale impegnato al riordino del servizio veterinario in attuazione della riforma sanitaria.

La medicina veterinaria, infatti, nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, svolge funzioni prevalentemente di igiene e sanità pubblica (l'assistenza zoiatrica, di competenza regionale, rimane estranea al dettato della legge 833) e non può, quindi, che essere organizzata sulla base dei criteri sopra esposti.

Ne deriva la necessità che quanto stabilito dall'art. 16 della legge 833 (riordino dei servizi veterinari) sia attuato contestualmente alle norme previste, per la parte veterinaria, dall'art. 32 della stessa legge (funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia), tenendo presenti sia le competenze attribuite a livello locale e sia quelle riservate alla Regione, come stabilite dalla vigente legislazione, ivi compreso il soprarichiamato D.P.R. n. 327/1980.

E' il caso di evidenziare a questo proposito che anche le altre Regioni hanno avvertito la necessità, per il servizio veterinario, di accorpate in un unico provvedimento legislativo gli adempimenti previsti dai due articoli 16 e 32 della legge 833.

In coerenza, quindi, con tali presupposti e nel rispetto delle leggi, il presente disegno di legge provvede a disciplinare in un unico contesto, globale ed omogeneo, l'intera materia del comparto pubblico veterinario, la cui organizzazione-articolata, secondo le competenze, ai due livelli locale e regionale - tiene conto delle reali esigenze del servizio, in una impostazione chiara e precisa dei rapporti reciproci di lavoro ed in collegamento con l'attività delle altre strutture veterinarie dello Stato.

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Esercizio delle funzioni amministrative ed organizzazione dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.

L'art.1 del disegno di legge elenca le funzioni amministrative in materia veterinaria che i Comuni esercitano attraverso il settore veterinario delle UU.SS.LL. Tali funzioni sono quelle stesse già esercitate dagli uffici veterinari comunali e dagli uffici veterinari provinciali, fatta esclusione di quanto riservato per legge alla competenza dello Stato e della Regione.

La particolare attività ispettiva, di vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria é attribuita al responsabile del settore, il quale si avvale di personale qualificato nelle diverse branche operative. Questo personale, e lo stesso veterinario responsabile del settore, nell'esercizio delle relative funzioni, assumono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

L'art.5 provvede al riordino dei servizi veterinari su base locale, individuando le due aree funzionali previste dall'art.17 del D.P.R. n.761 del 20.12.1979 ed i livelli centrale (settore) e decentrato (distretto). Tale suddivisione consente l'avvio dell'indispensabile processo di specializzazione degli operatori pubblici veterinari ai fini di una maggiore efficienza e rispondenza del servizio, sia in termini di interventi preventivi a tutela della salute pubblica e sia in termini di interventi rivolti a migliorare l'aspetto zoeconomico delle produzioni animali. Il piano sanitario regionale provvederà, peraltro, a disciplinare, nell'ambito delle UU.SS.LL. l'attività di assistenza zoiatrica, che sarà sottoposta, comunque, alla vigilanza del competente settore veterinario.

Aspetto importante dell'organizzazione prevista é quello dell'unitarietà del servizio e della sua autonomia dalle altre strutture mediche, senza con questo avere inficiato minimamente la normalità dei rapporti reciproci di lavoro, che troveranno nella direzione sanitaria della U.S.L. il momen

REGIONE PUGLIA

- 5 -

to più qualificante di verifica e di coordinamento.

L'articolazione dell'Unità Sanitaria Locale in distretti veterinari di base si é resa necessaria per la peculiarità stessa della funzione veterinaria: essa, infatti, esige una organizzazione basata su modelli territoriali e funzionali riferiti a parametri che sono del tutto diversi da quelli previsti per le aree distrettuali della medicina umana e, che, peraltro, non possono prescindere dall'indispensabile diretto collegamento sia funzionale che organizzativo con il competente settore veterinario.

La presenza del servizio veterinario é stata prevista, di norma, in ogni Unità Sanitaria Locale. Non é stata esclusa, però, la possibilità che nei grossi centri sedi di più UU.SS.LL. il servizio si estenda a tutto il territorio comunale, per consentire una opportuna uniforme erogazione delle prestazioni nello stesso Comune. In questo caso, la gestione del servizio é affidata ad una delle UU.SS.LL. individuata dall'Assemblea generale e cioè dal Consiglio Comunale. Analogamente, é stata anche prevista la possibilità, in presenza di particolari situazioni emergenti dall'applicazione dei parametri di cui all'art.16 della legge 833/78, di estendere il settore veterinario di una U.S.L. al territorio di due o più UU.SS.LL. policomunali per dar luogo ad un servizio più completo ed efficiente anche sotto l'aspetto degli interventi specialistici e delle strutture, che, altrimenti, potrebbero risultare eccessivi ed antieconomici.

L'esigenza di assicurare, poi, in tutte le UU.SS.LL. uno standard omogeneo ed equilibrato di prestazioni veterinarie richiedenti alta specializzazione o implicanti l'esercizio di strutture ed impianti complessi, ha imposto di prevedere - anche per motivi di economia e di rendimento - la istituzione di servizi multizonali della veterinaria da distribuire su vasti territori. Il disegno di legge, all'art.8, ne individua i settori operativi di intervento, lasciando al piano sanitario regionale di stabilirne la organizzazione e la dislocazione nelle diverse zone.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

L'art.9 ribadisce la diversa posizione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, che conserva la natura giuridica conferitagli dalla legge 745/1975 (confermata con la legge regionale n.39/1980), pur elevandosi come strumento indispensabile di collaborazione ai servizi veterinari delle UU.SS.LL. per le esigenze della zooprofilassi, dell'igiene degli alimenti e del controllo dei mangimi.

Esercizio delle funzioni amministrative del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Per l'esercizio di queste funzioni (art.3 del disegno di legge), il Sindaco si avvale del settore veterinario della Unità Sanitaria Locale di cui il Comune fa parte nonché dei servizi multizonali veterinari competenti per territorio, secondo le procedure stabilite dall'art.26 della legge regionale n.51 del 26.5.1980.

Rientrano nelle attribuzioni del Sindaco tutte le funzioni amministrative che la vigente legislazione sanitaria demanda alla sua competenza, le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art.32 della legge 833 relativamente al territorio comunale, nonché le funzioni già demandate al veterinario provinciale, non riservate allo Stato o alla Regione, e quelle demandate ai Comuni ai sensi dell'art.3, punto 3, del D.P.R. 327 del 26.3.1980.

Esercizio delle funzioni amministrative del Presidente della Giunta Regionale, quale autorità sanitaria regionale, in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Per l'esercizio di queste funzioni, dettagliatamente indicate all'art.4 del disegno di legge, provvedono gli uffici veterinari facenti parte del servizio regionale di coordinamento previsto dall'art.38 della sopracitata legge regionale n.51/1980.


REGIONE PUGLIA

- 7 -

Questi uffici, diretti da un funzionario veterinario del ruolo regionale, VIII livello, hanno compiti istruttori di tutti gli atti relativi all'esercizio delle funzioni di autorità sanitaria regionale del Presidente della Giunta Regionale. Essi, peraltro, in corrispondenza ai compiti stabiliti dal citato art.38 della l.r. n.51/1980, assicurano il coordinamento tecnico dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. e svolgono funzioni di raccordo funzionale con gli uffici veterinari del Ministero della Sanità presenti nelle rispettive province.

I funzionari responsabili hanno il compito della vigilanza sulle specifiche attività di igiene e sanità pubblica veterinaria esercitate sul territorio, nonché di controllo su quelle di cui all'art.7, lett. b) della legge 833 sub-delegate ai Comuni, tenendo informati della loro azione il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale alla Sanità. In relazione a questa delicata attività propongono al Presidente della Giunta Regionale, tramite l'Assessorato Regionale alla Sanità, i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dal più volte citato art.32 della legge 833 ed i provvedimenti sostitutivi nei casi di eventuali inadempienze delle autorità sanitarie locali agli adempimenti dovuti per legge.


Per il migliore funzionamento delle strutture veterinarie delle UU.SS.LL., gli uffici in argomento svolgeranno, infine, azione di assistenza e di consulenza tecnica riguardo alle iniziative della programmazione regionale, ivi compresi i piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti per i quali provvederanno a fornire i mezzi ed i materiali profilattici messi a disposizione dal Ministero della Sanità e dalla Regione.-



REGIONE PUGLIA

Disegno di legge:

ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINI-
STRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA E DI POLIZIA VETERINARIA E RIORDINA-
MENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA' SANI-
TARIE LOCALI.-



REGIONE PUGLIA

CAPO I

Funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale del Comune, del Sindaco, della Regione.-

Art. 1

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

- 1) la profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e la profilassi delle zoonosi;
- 2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
- 3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene e sanità pubblica veterinaria;
- 4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- 5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

Riv.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- 6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- 7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;
- 8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
- 9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;
- 10) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;
- 11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
- 12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da Associazioni o Enti privati;
- 13) la vigilanza sull'assistenza zoiatrica e la vigilanza sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
- 14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
- 15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
- 16) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivanti nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;
- 17) la vigilanza sull'assistenza zoiatrica.



REGIONE PUGLIA

- 3 -

Alle funzioni di cui al comma precedente sono da aggiungere le funzioni indicate nell'art. 7, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da questa sub-delegate ai Comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.



REGIONE PUGLIA

- 4 -

Art. 2

Attribuzioni del ~~settore~~^{servizio} veterinario della U.S.L.

L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è attribuita al ~~settore~~^{servizio} veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.

L'Unità Sanitaria Locale, attraverso il proprio Regolamento, assicura le idonee modalità di coordinamento con gli altri ~~settori~~^{servizi e}, presidi ~~xxxxxxxxxxxx~~.

Il Veterinario responsabile del ~~settore~~^{servizio} in particolare:

- a) propone al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3 e, in caso di urgenza, procede a interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;
- b) organizza le attività veterinarie di primo livello e di pronto intervento;
- c) informa gli altri responsabili ~~del settore~~^{dei servizi} sull'andamento delle zoonosi e su quanto altro rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni che possa interessare gli altri settori dell'Unità Sanitaria Locale;
- d) informa il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale delle attività istruttorie espletate a norma del successivo art. 3.

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del ~~settore~~^{servizio} veterinario che si avvale del personale ispettivo e di vigilanza posto alle sue dipendenze.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, al personale incaricato di svolgere attività ispettive, di vigilanza e di controllo è attribuita la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art. 3

Attribuzioni del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, e relative funzioni amministrative.

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al Servizio Provinciale, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi dell'art. 3, punto 3, del D.P. 3.1980, n. 327.

Per i relativi atti il Sindaco si avvale del ^{servizio} ~~settore~~ veterinario della unità sanitaria locale di cui il Comune fa parte secondo le procedure previste dall'art. 26 della legge regionale 26.5.1980, n. 51.



REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale, quale Autorità sanitaria regionale, e relative funzioni amministrative.

⁴ Al Presidente della Giunta Regionale, ^{è l'organo competente ed esecutore la} ~~quale Autorità sanitaria regio-~~
~~regionale, e relative~~ ^{vigilanza ai sensi dell'art. 3, punto 2, del D.P.R. 26.3.1980, n. 327.}

^{In particolare compete al Presidente della Giunta Regionale:}

- 1) emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni;
- 2) adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni e di profilassi obbligatorie ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

~~3) funzioni di cui all'art. 3, punto 2, del D.P.R. 26.3.1980, n. 327, e relativi adempimenti;~~

3) coordinamento, nell'ambito regionale, dei servizi di igiene e sanità pubblica veterinaria e raccordo fra i relativi servizi delle Unità Sanitarie Locali e quelli degli Uffici periferici del Ministero della Sanità istituiti con il D.P.R. 31.7.1980, n. 614;

4) controllo sulle funzioni sub-delegate di cui all'art. 7, lett. b), della legge 23.12.1978, n. 833;

5) emanazione dei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, in caso di inadempienza dell'Autorità sanitaria locale;

6) ogni altro provvedimento di interesse regionale in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

^{Infruttuosi degli atti} ^{di cui al prece-}
Dall'istruttoria degli atti inerenti le ~~sudette~~ ^{funzioni}, ~~il Presi-~~
~~denza della Giunta Regionale si occupa~~ ^{degli uffici veterinari, isti-}
tuiti in ciascuna provincia, nell'ambito del servizio regionale di coordinamento previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 51 del 26.5.1980 e dipendente dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Al predetti uffici ^{è preposto} ~~sono diretti da~~ un funzionario veterinario del ruolo regionale, ~~di livello~~ ^{em.} hanno anche il compito di provvedere a:

- coordinamento, assistenza e consulenza tecnica ai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali;
- coordinamento tecnico-funzionale dei piani (nazionali e regionali) di profilassi e di risanamento degli allevamenti nell'ambito dei territori provinciali di competenza;
- distribuzione gratuita dei prodotti biologici (sieri, vaccini, allergeni, etc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attività di cui al punto precedente;
- tenuta dello schedario generale degli allevamenti della provincia, istituito per le zooprofilassi obbligatorie;
- tenuta del registro ufficiale delle malattie infettive e diffusive del bestiame di cui al D.P.R. 8.2.1954, n. 320.

I responsabili degli uffici veterinari di cui sopra sono tenuti a informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Regionale alla Sanità di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 32, 3° comma, della legge 23.12.1978, n. 833, nonché dei casi di inadempienza dell'autorità sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge, in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

I dirigenti degli uffici veterinari statali di cui all'art. 4 del D. P.R. 31.7.1980, n. 614, sono tenuti a trasmettere con tempestività anche alla Regione le informazioni inviate al Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.P.R., riguardanti il territorio regionale.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

CAPO II

Riordino dei servizi veterinari.

Art. 6

Organizzazione del ~~servizio~~ ^{servizio} veterinario.

L'Unità Sanitaria Locale organizza il ~~servizio~~ ^{servizio} veterinario nelle funzionali previste dall'art. 17 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, sulla base dei parametri indicati nell'art. 16 della legge 23.12.1978, n. 833, e di seguito indicate:

a) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali:

- profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali soggette a misure di polizia veterinaria;
- esecuzione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse andropozoonosico e zoonosantario;
- vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali; sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;
- igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;
- controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;
- vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori;
- ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario;

REGIONE PUGLIA

- 9 -

- vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento.

b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

- ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni.

A ciascuna area funzionale è preposto un veterinario dirigente. Uno di essi, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 15 e 47 della legge 23.12.1978, n. 833, è nominato responsabile del ^{servizio} ~~settore~~ veterinario dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

L'Unità Sanitaria Locale nel proprio Regolamento stabilisce norme atte a garantire l'autonomia delle attività di ciascuna delle due aree funzionali, tenendo presente che per la specializzazione richiesta, ai veterinari dirigenti e coadiutori non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle dell'area funzionale di appartenenza. Solo ai veterinari collaboratori potranno essere assegnate mansioni di ambedue le aree funzionali secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In ogni caso è esclusa la possibilità di accorpamento dei servizi del settore veterinario con altri servizi della Unità Sanitaria Locale.

Al fine di garantire le esigenze di funzionalità e di specializzazione, il ^{servizio} ~~settore~~ veterinario potrà interessare i territori di più Unità Sanitarie Locali, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 16 della legge 23.12.1978, n. 833, secondo le previsioni del piano sanitario regionale.

Nei Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, il servizio veterinario si estende all'intero territorio delle stesse al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni afferenti il servizio. L'As-

REGIONE PUGLIA

- 10 -

semblea generale di cui all'art. 15 della legge statale 23.12.1978, n. 833, individuerà l'Unità Sanitaria Locale a cui tale servizio dovrà essere aggregato per gli aspetti gestionali.

REGIONE PUGLIA

- 11 -

Art. 14

Distretti veterinari di base.

Su indicazione dei Comuni, singoli o associati o delle Comunità Montane, saranno istituiti, nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale, i distretti veterinari di base quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento di seguito indicati:

- a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli animali in relazione alle forme morbose indicate all'art. 1 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, e successive aggiunte e modificazioni;
- c) applicazione dei provvedimenti di polizia veterinaria previsti dalla normativa vigente;
- d) ispezione, vigilanza, controllo e prelievo di campioni di alimenti di origine animale nei luoghi di produzione, preparazione, trasformazione, deposito, commercio, distribuzione e somministrazione;
- e) vigilanza sull'alimentazione degli animali, sui mangimi e integratori e sull'impiego dei farmaci per uso veterinario e prelievo di campioni;
- f) vigilanza sulla riproduzione animale.

Il Regolamento dell'Unità Sanitaria Locale stabilisce l'ambito territoriale dei distretti veterinari di base, tenendo conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23.12.1978, n. 833 e del Piano sanitario regionale.

REGIONE PUGLIA

- 12 -

Art. 8

Attività operative in materia di
profilassi obbligatorie e volontarie.

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità Sanitaria Locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un Albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23.12.1978, n. 833.

L'attività del veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal ^{servizio} ~~sarkora~~ veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.

AR

be

CF

REGIONE PUGLIA

- 13 -

Art. 9

Sono servizi veterinari multizonali:

- a) il servizio di ispezione, di vigilanza e di controllo del macelli pubblici di tipo industriale a dimensione intercomunale, nonché i macelli industriali privati ed i laboratori di sezionamento e di preparazione degli alimenti di origine animale iscritti negli speciali elenchi del Ministero della Sanità per l'esportazione di carni e di prodotti carnei all'estero;
- b) il servizio per la profilassi della rabbia e della idatidosi e le relative strutture; il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria; prevenzione e lotta contro le malattie esotiche; impianti per la raccolta e la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione; impianti di risanamento dei rifiuti destinati all'alimentazione degli animali.

I responsabili dei servizi veterinari multizonali fanno parte dello organo di consultazione tecnica del settore veterinario di ciascuna Unità Sanitaria Locale compresa nel territorio di competenza dei servizi stessi. AR

Al servizio di cui alla lett. a) è preposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di particolare competenza in materia di ispezione degli alimenti di origine animale.

Al servizio di cui alla lett. b) è preposto un veterinario dirigente che abbia requisiti di competenza particolare in materia di malattie infettive e diffuse degli animali e di polizia veterinaria. W

I servizi multizonali di cui alla lett. a) saranno istituiti quando sarà stata realizzata l'intera rete dei nuovi impianti pubblici di macellazione da prevedersi con apposito piano regionale. L

REGIONE PUGLIA

- 14 -

Art. 10

Quantificazione del personale.

Nel piano sanitario regionale saranno fissati i parametri per quantificazione e assegnazione del personale necessario per il funzionamento del ~~settore~~^{servizio} veterinario della Unità Sanitarie Locali, nonché dei presidi e servizi multizonali che saranno individuati, dimensionati e ubicati in rapporto alle esigenze del territorio.

AR

del



REGIONE PUGLIA

- 15 -

Art. 14

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata è struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regioni e delle loro Unità Sanitarie Locali.

Detto Istituto conserva la propria natura giuridica di Ente sanitario di diritto pubblico in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori veterinari delle Unità Sanitarie Locali, ai servizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l'igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell'Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unità Sanitarie Locali.

AR
su
C

REGIONE PUGLIA

- 16 -

Art. 12

Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati.

Il Presidente della Giunta Regionale fissa con proprio decreto, sentiti gli Ordini provinciali dei veterinari, nei limiti minimi e massimi fissati dal decreto del Ministero della Sanità, da emanare ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, le tariffe per le prestazioni libero-professionali nell'ambito dei servizi e delle strutture delle Unità Sanitarie Locali, e per le attività di consulenza, nonché per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, espletati nell'esclusivo interesse privato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Costituzionale permanente il 18.12.80

AR
del
[Signature]
CP